

**ACCORDO QUADRO REGIONALE  
PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA'  
E PER i SERVIZI DI WELFARE  
PER IL TERRITORIO LOMBARDO - ANNO 2026**

la data 1 Aprile 2026 in Milano presso la sede di Confesercenti Regionale Lombardia, Via Sirtori, n. 3

tra

CONFESERCENTI REGIONALE LOMBARDIA, rappresentata da Gianni Rebecchi

E


UGL Terziario Milano e Lombardia rappresentata dalla sig.ra Silvia Olivari

**PREMESSO CHE**

- La legge 199 del 30 dicembre 2025 (cd. Legge di Bilancio 2026) ha confermato che sono soggetti ad un'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili.
- Tale legge ha previsto per gli anni 2026 e 2027 la riduzione dal 5% al 1% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui Premi di Risultato di cui all'art. I, c. 182, L. n. 208/2015.
- La suddetta detrazione trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione del premio di risultato, ad euro 80.000,00 dall'articolo I, comma 160, lettera d) della legge di bilancio 2017 e con un limite di importo soggetto a tassazione agevolata pari ad euro 5.000.
- Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, le somme debbano essere erogate in esecuzione di contratti aziendali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative di cui all'art. 51 D.lgs. 81 del 15 giugno 2015.
- L'art. 14 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 prevede che i benefici contributivi o fiscali o le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali siano riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.
- Il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di produttività di ammontare variabile.
- La circolare dell'Agenzia delle Entrate, redatta d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 Giugno 2016, n. 28/E, ha illustrato l'agevolazione fiscale introdotta per i premi di produttività ed ha esaminato le nuove disposizioni in materia di benefit, come da art. 1 comma 182-190 legge 28 Dicembre 2015, n. 208.

**RITENUTO**

che nei settori delle aziende rappresentate da Confesercenti uno dei principali elementi di competitività rappresentato dalle competenze dei propri dipendenti che attraverso il loro impegno concorrono al raggiungimento

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

degli obiettivi dell'impresa. Questa considerazione determina nelle imprese, e sempre più nel prossimo futuro determinerà, l'esigenza di individuare ed attivare un sistema di retribuzione variabile non determinabile a priori, declinato in tutti gli ambiti organizzativi. Tale esigenza ha l'obiettivo di incrementare e sviluppare i dati economici legati alla produttività ed alla redditività delle imprese (qualità, efficienza ed innovazione) condizioni queste, tra le altre, previste dalla legge per accedere all'imposta sostitutiva sopra descritta. Le Parti ritengono importante, quindi, fornire alle imprese strumenti utili ad incentivare tali dinamiche permettendo, così, ai lavoratori di implementare il proprio reddito anche attraverso il welfare aziendale.

#### CONSIDERATA

la complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese piccole e piccolissime.

#### CONCORDANO QUANTO SEGUE:

##### **Art. 1- Principi generali**

Per l'applicazione della tassazione agevolata, come previsto dalle norme ampiamente descritte nelle premesse, alle somme la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione, il presente Accordo Quadro Regionale individua gli indicatori di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione (criterio della misurabilità), che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi (criterio della incrementalità), rispetto al periodo congruo di seguito definito il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di valori numerici od altro genere appositamente individuati (criterio di verificabilità).

##### **Art.2 - Criteri di misurazione degli incrementi**

Con il presente Accordo Quadro le Parti stipulanti e firmatarie definiscono i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività e qualità (anche solo alternativi tra loro), cui è collegato il sistema di retribuzione variabile (premi di risultato), come di seguito riportato:

##### a) aumento della produttività del fatturato e della redditività

ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche ai premi di risultato è necessario per l'azienda un aumento minimo dell'1% su almeno uno dei seguenti fattori:

- del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- del Margine Operativo Lordo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- del target di valore del venduto come stabilito all'inizio dell'anno nel budget preventivo.

##### h) miglioramento e aumento della qualità dei prodotti e dei processi

ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche ai premi di risultato è necessario per l'azienda:

- una riduzione media dell'assenteismo dal luogo di lavoro (intesa come assenza del lavoro per malattia o permessi non retribuiti) pari almeno al 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

Handwritten signature and initials in blue ink, appearing to read "Piero R. B..." and "50".

- una riduzione media del numero degli infortuni alla luce di intese tra singole aziende e gli RLS di riferimento aziendali o territoriali, finalizzati all'individuazione e all'adozione delle soluzioni più idonee per ridurre i rischi di infortunio, adottando misure di protezione collettiva, dando, inoltre, adeguate istruzioni ai lavoratori.

Il periodo congruo preso a riferimento per determinare il raggiungimento di uno dei valori di incremento degli obiettivi individuati è riferito ad un arco temporale minimo di quattro mesi raffrontato ad un uguale periodo dell'anno precedente.

Al termine del periodo congruo di cui al comma precedente i datori di lavoro daranno comunicazione scritta ai lavoratori dei risultati raggiunti. Analoga comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC [conflombardia@pec.confirrete.it](mailto:conflombardia@pec.confirrete.it)

Il raggiungimento degli indici di incremento deve essere verificabile attraverso idonea documentazione di confronto quale ad esempio: bilanci depositati, report interni, dati rilevabili dal Libro Unico del Lavoro - LUL, denunce infortunio ecc.

I valori liquidati a titolo di premio di risultato sono identificati come retribuzione variabile che ha natura distinta rispetto alla retribuzione corrente e si intendono esclusi dalla incidenza diretta e/o indiretta su tutti gli istituti di legge e di contratto differiti (tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi e festività ed ex festività).

Le Parti concordano sull'importanza di monitorare la qualità e la quantità degli accordi di premio di risultato e a tal fine le Aziende che aderiranno all'Accordo Quadro invieranno contestualmente copia degli accordi realizzati all'Associazione datoriale territoriale, a Ugl Terziario Milano e Lombardia ([milano@uglterziario.it](mailto:milano@uglterziario.it)) e ad ENBIL - Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le Aziende del Terziario: Commercio, Turismo e Servizi ([info@enbil.it](mailto:info@enbil.it)).

### **Art. 3 - Campo di applicazione**

Il presente Accordo Quadro Regionale è applicabile ai datori di lavoro che:

- siano associati alle Confesercenti Territoriali facenti parte del sistema di Confesercenti Regionale Lombardia: applichino e rispettino integralmente - sia per la parte c.d. normativa/economica sia per la parte c.d. obbligatoria - il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi sottoscritto da Confesercenti e Ugl Terziario Milano e Lombardia o il CCNL per i dipendenti da Aziende del Settore Turismo sottoscritto da Confesercenti e Ugl Terziario Milano e Lombardia.
- abbiano raggiunto almeno uno degli indicatori definiti dall'art. 2 erogano premi di produttività, oggetto di c.d. detassazione;


e nei confronti dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro/aziende, come sopra individuati, con sede legale in Lombardia, occupati presso unità produttive o operative situate in Lombardia.

Quanto contenuto nel presente Accordo Quadro Regionale ha carattere sussidiario e non sostitutivo rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale.

### **Art. 4— Adesione dei datori di lavoro all'Accordo Quadro Territoriale**

Il datore di lavoro che intende aderire all'Accordo Quadro Regionale, dovrà prima dell'attribuzione delle somme detassabili, dichiarare:

- la volontà di aderire al presente Accordo Quadro Regionale;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be "Piero Marchi" and the initials are "SM".

- di essere associato a Confesercenti territoriale facenti parte del sistema di Confesercenti Regionale Lombardia;
- di applicare e rispettare integralmente - sia per la parte c.d. normativa/economica sia per la parte c.d. obbligatoria il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, sottoscritto da Confesercenti e UGL Terziario Milano e Lombardia o il CCNL per i dipendenti da Aziende del Settore Turismo sottoscritto da Confesercenti e UGL Terziario Milano e Lombardia nonché la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'indicatore o gli indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione considerati come definiti dall'art. 2;
- la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte del welfare di cui al successivo art. 5.

La Dichiarazione di Adesione sarà resa utilizzando il modello di cui all'allegato 1 — parte integrante dell'Accordo — pubblicato sul sito internet di Confesercenti Lombardia ([www.conflobardia.it](http://www.conflobardia.it)) do compilare telematicamente e trasmettere tramite pec all'indirizzo [conflobardia@pec.confirrete.it](mailto:conflobardia@pec.confirrete.it).

#### **Art. 5 — Opzione Welfare**

Gli importi erogati a titolo di premio di produzione non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente, nè sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 5% se destinati al c.d. welfare aziendale.

Pertanto, il lavoratore ha il diritto di optare per "beni e servizi" welfare, in luogo del premio di produttività, parzialmente o per l'intero importo.

Il regime fiscale agevolato sui premi di produttività, introdotto con la legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) è stato ampliato con la legge di bilancio 2017 e da quelle successive.

Il lavoratore potrà optare di versare interamente o parzialmente l'importo del premio di produttività maturato alla previdenza complementare ovvero a FONTE.

Il datore di lavoro, con la comunicazione di adesione al presente Accordo Quadro Regionale, indicherà la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di quanto suddetto, in sostituzione dell'erogazione dell'importo riconosciuto a titolo di Premio di Risultato (Allegato 3 — Comunicazione dell'Azienda di adesione al Piano Welfare Confesercenti — Comunicazione del Lavoratore).

In tale ipotesi i datori di lavoro informeranno i lavoratori di tale opzione e indicheranno i servizi di welfare fruibili. I lavoratori che intendano avvalersi di tale facoltà, entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa, comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno. L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui all'art. 51 del TUIR potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico (voucher), tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2SiF, del 15 giugno 2016.

#### **Art. 6 — Deposito**

Confesercenti Regionale Lombardia provvederà a depositare il presente Accordo Quadro, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 5 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 e dall'articolo 14 del D. Lgs. n. 151/2015. I datori di lavoro, prima dell'erogazione delle somme detassabili, dovranno compilare e trasmettere con le modalità telematiche definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Modulo di Deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 4274 del 22 luglio 2016 (Allegato 2).

*Stefano Marchi*  
20

**Art. 7— Validità**

Il presente Accordo Quadro Regionale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026.

Le Parti, concordano sin d'ora di incontrarsi nel mese di gennaio 2027 per valutare eventuali proroghe all'accordo stesso e convengono, altresì, che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare esclusivamente il limite massimo di reddito percepito nell'anno precedente (€ 80,000.00) dal dipendente o il limite massimo dell'importo detassabile (€ 5.000.00), nonché gli indicatori, le predette somme e gli indicatori richiamati nel presente Accordo quadro Regionale devono intendersi automaticamente adeguati.

Le Parti si impegnano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad assicurare l'informazione ai lavoratori e datori di lavoro sui contenuti del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

**CONFESERCENTI REGIONALE LOMBARDIA**

**UGL TERZIARIO MILANO E LOMBARDIA**